

Data ultimo aggiornamento documento: 28/02/2019

1. Adempimenti a carico dei gestori degli stabilimenti di soglia inferiore

2. Sanzioni

I Gestori di depositi e impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate e generate, in determinate quantità, sostanze e miscele pericolose, oltre ad identificare i rischi di incidente rilevante devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e a mitigare le conseguenze qualora essi dovessero verificarsi.

I Gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono assolvere ad una gradualità di obblighi in funzione della quantità di sostanze pericolose detenute.

Si definisce stabilimento di soglia inferiore uno stabilimento in cui le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità indicate nella colonna 2 , ma in quantitativi inferiori alle quantità indicate in colonna 3, della tabella della Parte 1 (categorie) o della Parte 2 (sostanze pericolose specificate) di Allegato 1 al D.Lgs.105/2015.

Diverse tempistiche di adeguamento sono previste per stabilimenti nuovi, preesistenti o altri stabilimenti in base alle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs.105/2015.

I principali adempimenti per uno stabilimento di soglia inferiore vengono riportati nella tabella proposta di seguito:

1. Adempimenti a carico dei gestori degli stabilimenti di soglia inferiore

NOTA: In Regione Emilia Romagna la Legge Regionale 26/2003 e s.m.i relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti definisce ulteriori adempimenti specifici per gli stabilimenti di soglia inferiore ubicati in regione. La Delibera della Giunta regionale n. 1239 del 1 agosto 2016 definisce le modalità di presentazione delle Schede Tecniche e le procedure per lo svolgimento di istruttorie e ispezioni.

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
Notifica	Art. 13 Allegato 5 D.Lgs. 105/2015	Informazioni riguardanti: <ul style="list-style-type: none"> • stabilimento • gestore e responsabile dello stabilimento • sostanze pericolose presenti e quantità • attività svolte • ambiente circostante, in particolare gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze 	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato Tecnico Regionale (CTR) • Ministero dell’Ambiente tramite ISPRA • Regione e soggetto da essa designato • Prefettura • Comune • Comando Provinciale VV.F. • Arpae 	<u>Stabilimenti nuovi</u> Entro 180 giorni dalla prima costruzione o 60 giorni prima di modifiche all' inventario delle sostanze pericolose <u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento <u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento	Obbligo di revisione: <ul style="list-style-type: none"> - prima di una modifica che comporta un cambiamento dell’inventario delle sostanze pericolose significativo ai fini del rischio (es. aumento che aumento/decremento significativo delle quantità, o una modifica della natura o dello stato fisico o dei processi che le impiegano), di una modifica dello stabilimento o di un impianto che potrebbe aggravare il preesistente livello di rischio, - alla chiusura definitiva o alla dismissione dello stabilimento - in caso di variazione delle informazioni contenute nella precedente notifica

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
Scheda Tecnica	L.R.26/2003 e s.m.i. Delibera 1239 del 01/08/2016	Informazioni sullo stabilimento e sulle sostanze pericolose identificazione e analisi dei rischi di incidenti misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente rilevante	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato Tecnico di Valutazione dei rischi (C.V.R.) 	Entro il 31 dicembre 2016 per gli stabilimenti che alla data del 1 giugno 2016 rientrano tra stabilimenti nuovi, altri stabilimenti o per modifiche che comportano aggravio di rischio <u>Stabilimenti preesistenti</u> Ogni 10 anni a far data dall'ultimo atto conclusivo di valutazione	<u>Stabilimenti nuovi e Altri stabilimenti</u> Contestualmente alla notifica <u>Stabilimenti preesistenti</u> Ogni 10 anni a far data dall'ultimo atto conclusivo di valutazione <u>In caso di modifiche con aggravio di rischio</u> prima di effettuare la modifica <u>Su richiesta</u> motivata di Arpae, della Commissione Ispettiva o dal C.V.R. (entro 120 giorni dalla richiesta)
Modifiche che NON comportano aggravio del preesistente livello di rischio (NAR)	Allegato D D.Lgs. 105/2015	Dichiarazione di non aggravio del preesistente livello di rischio di incidenti rilevanti: autocertificazione del gestore attestante che la modifica e' progettata ed eseguita a regola d'arte e che non costituisce aggravio del preesistente livello di rischio come previsto al punto 2 dell'Allegato D del D.Lgs. 105/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.) • Comando Provinciale VV.F. • Arpae 		

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
<p>Documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti</p>	<p>Art.14 comma 2 D.Lgs.105/2015</p>	<p>Definizione degli obiettivi generali e principi di intervento in merito al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti</p>	<p>Da detenere presso lo stabilimento e riesaminare almeno ogni 2 anni Da allegare eventualmente alla Scheda Tecnica</p>	<p><u>Stabilimenti nuovi</u> Redazione e deposito presso lo stabilimento 180gg prima dell' inizio attività o prima di modifiche all'inventario; attuazione SGS contestuale all' inizio dell'attività <u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento <u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento</p>	<p>Da riesaminare e, se del caso aggiornare, ogni 2 anni oppure in caso di modifica che comporti un aggravio del rischio</p>
<p>Sistema di gestione della sicurezza (S.G.S)</p>	<p>Art.14 comma 6 Allegato 3 Allegato H D.Lgs. 105/2015</p>	<p>Implementare e mantenere attivo un sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti che comprenda come contenuti minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organizzazione e personale • identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti • controllo operativo 	<p>Da implementare e mantenere attivo</p> <p>Oggetto di verifiche ispettive da parte di Commissioni tecniche (Arpa/ISPRA, INAIL, VV.F.)</p>	<p><u>Stabilimenti nuovi</u> Redazione e deposito presso lo stabilimento 180gg prima dell' inizio attività o prima di modifiche all'inventario; attuazione SGS contestuale all' inizio dell'attività <u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 anno dalla</p>	<p>Da riesaminare e, se del caso aggiornare, ogni 2 anni oppure in caso di modifica che comporti un aggravio del rischio</p>

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
		<ul style="list-style-type: none"> • gestione delle modifiche • pianificazione di emergenza • valutazione delle prestazioni • controllo e revisione del sistema 		applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento <u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento	
Documentazione per la pianificazione di emergenza interna	Art. 20 comma 6	Procedure e pianificazioni predisposte dal gestore nell'ambito dell'attuazione del sistema di gestione della sicurezza (punto 6 "Pianificazione dell'emergenza" della lista di riscontro per le ispezioni Appendice 3 Allegato H)	Da depositare presso lo stabilimento e riesaminare, sperimentare e se necessario aggiornare	Come per il Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS)	Da riesaminare e, se del caso aggiornare, in caso di modifica che comporti un aggravio del rischio
Informazioni utili per elaborazione del Piano di emergenza esterno (PEE)	Art. 20 comma 4 Art. 21 D.Lgs. 105/2015	Informazioni utili per la redazione dei Piani di Emergenza	<ul style="list-style-type: none"> • Autorità competente per la predisposizione del PEE (Prefettura) 	<u>Stabilimenti nuovi</u> Prima dell'inizio dell'attività o di prima di modifiche all'inventario sostanze pericolose <u>Stabilimenti preesistenti</u> Entro 1 giugno 2016 (a meno che il PEI e le informazioni per il PEE siano conformi al D.Lgs.105/2015 e invariate)	

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
				<u>Altri stabilimenti</u> Entro 1 anno dalla applicabilità della direttiva 2012/18/UE allo stabilimento	
Piano di emergenza esterno (PEE)	Art. 21 D.Lgs. 105/2015 D.P.C.M. 25/02/2005	Predisposizione e redazione del PEE è a carico della Prefettura. Obiettivi del PEE: <ul style="list-style-type: none"> • minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni • mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, informare adeguatamente la popolazione e le autorità 			Riesaminato, sperimentato e se necessario aggiornato dal Prefetto, previa consultazione della popolazione ad intervalli appropriati e comunque non superiori a tre anni
Effetto domino	Art. 19 D.Lgs. 105/2015	<ul style="list-style-type: none"> • Scambio di informazioni tra i gestori per effetto domino • Cooperazione nella diffusione delle informazioni alla popolazione e ai siti adiacenti • Informazioni utili per elaborazione del PEE da stabilimenti con effetto domino 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestori di stabilimenti RIR limitrofi • Prefetto • Provincia 		

Adempimento	Riferimento normativo	Contenuti	Destinatari	Tempistiche di adeguamento	Aggiornamenti e revisioni
<p>Accadimento di incidente rilevante</p>	<p>Art.25 D.Lgs.105/2015</p>	<p>Il gestore deve: - adottare le misure previste dal PEI - informare le Autorità comunicando: circostanze dell'incidente sostanze pericolose presenti dati disponibili per la valutazione delle conseguenze misure di emergenza adottate informazioni su misure previste per limitare le conseguenze a breve e lungo termine - aggiornare le informazioni fornite qualora emergano nuovi elementi</p>	<p>Informare: • Prefettura • Questura • Comitato Tecnico Regionale VV.F. (C.T.R.) • Regione e soggetto designato • Ente territoriale di area vasta • Sindaco • Comando Provinciale VV.F. • Arpa • Azienda sanitaria locale</p>		

2. Sanzioni di cui all'art.28 D.Lgs.105/2015

Sanzione	Riferimento normativo	Reato
Arresto fino ad 1 anno o ammenda da 15000 a 90000 €	Art. 28 comma 1	Omessa presentazione della notifica (art. 13, comma 1) Omessa redazione del documento sulla politica di prevenzione (art.14) Entro i termini previsti
Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 10000 a 60000 €	Art. 28 comma 2	Omessa presentazione informazioni art.13 comma 4 (modulo Allegato 5)
Arresto fino da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 15000 a 120000 € <i>ove non costituisca più grave reato</i>	Art. 28 comma 3	Omessa attuazione delle eventuali misure integrative prescritte dall'Autorità competente, anche a seguito di ispezioni Mancato adempimento degli obblighi previsti in caso di accadimento di incidente rilevante (art.25 comma 1)
Arresto da 3 mesi ad 1 anno e ammenda da 15000 a 90000 € <i>ove non costituisca più grave reato</i>	Art. 28 comma 4	Mancata attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (art. 14 comma 5)
Arresto fino a 3 mesi o ammenda di 25000 €	Art. 28 comma 5	Mancato aggiornamento del documento sulla politica di prevenzione nei termini previsti (art. 14 comma 1)
Sanzione amministrativa pecuniaria da 15000 a 90000 €	Art. 28 comma 6	Mancata trasmissione delle informazioni relative agli effetti domino necessarie per la predisposizione del PEE (art.19 comma 3)
<i>Fatta salva la responsabilità penale</i> Il C.T.R. diffida il gestore ad adottare le necessarie misure entro un termine non superiore a 60 giorni (prorogabile in caso di giustificati e comprovati motivi). In caso di mancata ottemperanza è ordinata (dal C.T.R.) la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento. In caso di non adeguamento, successivamente al periodo di sospensione, si procede all'ordinanza di chiusura dello stabilimento o, ove possibile, del singolo impianto o parte di esso.	Art. 28 comma 8	In caso di omessa presentazione della notifica, delle informazioni utili per il PEE, delle informazioni a seguito di accadimento di incidente rilevante In caso di omessa attuazione delle eventuali misure integrative prescritte dall'Autorità competente, anche a seguito dei controlli